

Trattamento dei dati personali: la tutela spettante all'interessato che si esprime nel c. d. diritto all'oblio in Internet non tollera limitazioni territoriali all'esplicazione della sfera di protezione

Il Garante per la protezione dei dati personali, a seguito del bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, può richiedere al gestore di un motore di ricerca di procedere con la rimozione degli URL riferibili all'interessato in tutte le sue versioni globali e non solo in quelle degli Stati membri dell'Unione Europea.

Con ordinanza 24 novembre 2022, n. 34658 la Corte di Cassazione civile, Sez. I, affrontando il tema **dell'ammissibilità dell'esercizio del diritto alla deindicizzazione**, quale *species* del **diritto all'oblio** in Internet, si è pronunciata anche sulla sua possibile estensione territoriale.

La citata ordinanza, accogliendo il ricorso del Garante per la protezione dei dati personali, ha affermato che, in tema di **trattamento dei dati personali**, la tutela spettante all'interessato, che si esprime nel cosiddetto "**diritto all'oblio**", strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all'identità personale dello stesso, consente, in conformità alle norme europee, alle autorità nazionali (tra cui anche al Garante per la protezione dei dati personali ed al giudice), di ordinare ad un gestore di un motore di ricerca di procedere con la **deindicizzazione** su tutte le versioni del suddetto motore, **anche quelle extraeuropee**. Resta fermo il previo **bilanciamento** tra il **diritto alla tutela della vita privata** dell'interessato e alla protezione dei propri dati personali, da un lato, e, dall'altro, **il diritto alla libertà di informazione**. Tale bilanciamento deve operarsi con riguardo agli *standard* di protezione dell'ordinamento nazionale (nel caso di specie quello italiano).

La Corte di Cassazione, nella pronuncia in rassegna, ha richiamato la propria recente giurisprudenza che ripetutamente si è occupata di "diritto all'oblio" (*ex multis* Sez. 1, n. 3952 del 8.2.2022, Sez. 1, n. 15160 del 31.5.2021 (Sez. 1, n. 9147 del 19.5.2020) ovvero "*il diritto a non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato*".

La Corte di Giustizia è poi intervenuta nel 2019 affrontando il tema **dell'ammissibilità dell'esercizio del diritto alla deindicizzazione**, quale *species* del **diritto all'oblio** in Internet, pronunciandosi anche sulla sua **possibile estensione territoriale**.

Nella decisione del 24 settembre 2019, C-507/2017, la Corte aveva affermato che:

- **l'attività di indicizzazione e memorizzazione automatica delle informazioni messe a disposizione del pubblico di Internet** costituisce **trattamento dati personali**, di cui il gestore del motore di ricerca è responsabile;
- il diritto alla deindicizzazione deve essere esercitato, per effetto di tali principi, nei confronti del titolare motore di ricerca in quanto titolare di trattamento dati personali, che ha l'obbligo, laddove ricorrono le condizioni previste dalla normativa, di rimuovere e sopprimere dall'elenco dei risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link che rinviano alle pagine web pubblicate da terzi, contenenti notizie riguardanti l'interessato, pur se di per sè leciti;
- ciascun Stato membro - e così l'Italia - è libero di effettuare nella sua disciplina nazionale, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali, un bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, per richiedere all'esito al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni del proprio motore, incluse quelle extra europee.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, pertanto, è facoltà delle autorità di controllo richiedere al gestore del motore di ricerca di effettuare un c.d. *global delisting*, ossia la rimozione degli URL riferibili all'interessato in tutte le sue versioni globali e non solo in quelle degli Stati Membri dell'Unione.

Infatti il **diritto alla protezione dei propri dati personali e il suo fondamento costituzionale non tollerano limitazioni territoriali** all'esplicazione della sfera di protezione, tanto più che nella specie tale diritto si sovrappone e si accompagna ai diritti all'identità, alla riservatezza e alla contestualizzazione delle informazioni.